

Causa C-230/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

6 aprile 2021

Ricorrente:

X, che agisce in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei suoi figli minorenni Y e Z

Resistente:

Belgische Staat

Oggetto del procedimento principale

La ricorrente ha presentato al Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) due ricorsi di annullamento delle decisioni del rappresentante del minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (Ministro degli Affari sociali e della Salute pubblica, nonché dell'Asilo e della Migrazione, Belgio) del 17 marzo 2020 con cui questi rifiuta di concederle un visto per il ricongiungimento familiare con la figlia, che era stata riconosciuta come rifugiata in Belgio, e, rispettivamente, di rilasciare visti umanitari per i due figli minorenni della ricorrente.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione della nozione di «minore non accompagnato», di cui all'articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, debba essere interpretato nel senso che un rifugiato «minore non accompagnato», che soggiorna in uno Stato membro, deve essere «non coniugato» secondo la sua legge nazionale per avere diritto al ricongiungimento familiare con ascendenti diretti di primo grado.

In caso affermativo, se un rifugiato minorenni, il cui matrimonio contratto all'estero non viene riconosciuto per motivi di ordine pubblico, possa essere considerato un «minore non accompagnato», ai sensi degli articoli 2, lettera f), e 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articolo 2, lettera f), e articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

Comunicazione del 3 aprile 2014 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 9, articolo 10, §1, paragrafo 1, 7°, articolo 13 e articolo 61/14 del wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'espulsione di stranieri; in prosieguo: la «legge sugli stranieri»)

Articoli 21, 27 e 35 del Wetboek van internationaal privaatrecht (Codice di diritto internazionale privato, WIPR)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nel dicembre 2016 la figlia (°02/02/2001) ancora minorenni della ricorrente ha contratto matrimonio in Libano con Y.B., che godeva di un titolo di soggiorno valido in Belgio.
- 2 Essa è arrivata in Belgio nell'agosto 2017. Il Dienst Vreemdelingenzaken (Ufficio per gli Stranieri, Belgio) non ha riconosciuto il suo matrimonio trattandosi di un matrimonio infantile, che è considerato contrario all'ordine pubblico. Nel settembre 2018 essa è stata riconosciuta come rifugiata.
- 3 Nel dicembre 2018 la ricorrente ha presentato domanda di un visto per ricongiungimento familiare presso la rappresentanza belga a Beirut (Libano) per ricongiungersi con la figlia in Belgio, e di due visti umanitari per i suoi figli minorenni.
- 4 Nel giugno 2019 il rappresentante del minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (in prosiegue: il «ministro») ha rifiutato di concedere un visto per ricongiungimento familiare e visti umanitari per i figli della ricorrente. Dette decisioni sono state annullate nel novembre 2019 dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
- 5 Nel marzo 2020 il rappresentante del ministro ha adottato nuove decisioni con cui le domande in parola sono state nuovamente respinte. Esso riteneva, in sostanza, che, alla luce dell'articolo 27 WIPR, il matrimonio della figlia fosse invece un matrimonio valido nel paese di origine, e che pertanto non si può negare che essa nel suo paese di origine avesse già creato una propria famiglia e che quindi già prima del suo arrivo in Belgio non appartenesse più al nucleo familiare dei suoi genitori. Sarebbe discriminatorio e contraddittorio affermare che essa fa ancora parte del nucleo familiare e che pertanto può ricongiungersi con i suoi genitori.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Secondo il rappresentante del ministro la ricorrente non soddisfa le condizioni imposte dall'articolo 10, §1, primo paragrafo, 7°, della legge sugli stranieri [o l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86] in quanto, prima del suo arrivo in Belgio, la figlia non apparteneva già più al nucleo familiare dei suoi genitori, a causa del suo matrimonio validamente contratto nel paese di origine. Ai sensi dell'articolo 10, §1, primo paragrafo, 4°, della legge sugli stranieri e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, il nucleo familiare è infatti composto dal coniuge e dai figli minorenni non coniugati.
- 7 La ricorrente sostiene, in sostanza, che né la legge sugli stranieri né la direttiva 2003/86 esigono che sua figlia debba essere non coniugata. Del resto, il matrimonio della figlia non è stato riconosciuto in Belgio. Secondo la ricorrente, per avere diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, è sufficiente

che la figlia sia minorenni e non accompagnata, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, circostanze che sussistono nella fattispecie in esame.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 8 Il giudice del rinvio dichiara sostanzialmente che, per quanto conosciuto, la Corte di giustizia non si è ancora dovuta pronunciare sulla questione di stabilire se il rifugiato di riferimento (minorenne) debba essere «non coniugato».
- 9 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, punto 8) emerge che le nozioni relative al ricongiungimento familiare nella legge belga sugli stranieri devono essere interpretate per quanto possibile alla luce della direttiva 2003/86.
- 10 Esso considera che la situazione della figlia della ricorrente sembra corrispondere a quella di un «minore non accompagnato», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, atteso che tale direttiva nulla indica circa lo stato civile dell'interessato se il rifugiato-persona di riferimento è un «minore non accompagnato». Sebbene la figlia nel 2016 abbia contratto matrimonio in Libano con il suo attuale «partner», detto matrimonio (infantile) non è stato riconosciuto dalle autorità del Belgio.
- 11 Il giudice del rinvio osserva che, secondo il resistente, i «figli minorenni», di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/86, devono essere non coniugati per avere diritto al ricongiungimento familiare con una persona di riferimento che soggiorna in uno Stato membro e che pertanto è discriminatorio e contraddittorio che minorenni coniugati riconosciuti come rifugiati possano ricongiungersi con i loro genitori.
- 12 Tale giudice chiede dunque alla Corte se la nozione di «minore non accompagnato» implichi che questi debba essere «non coniugato» affinché i suoi ascendenti diretti di primo grado abbiano diritto al ricongiungimento familiare, sebbene ciò non sia esplicitamente indicato nella definizione nella direttiva 2003/86, e quale sia l'implicazione di un matrimonio estero non riconosciuto per la definizione di «minore non accompagnato».